

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Merone Antonio	- Presidente -
Dott. Schirò Stefano	- Consigliere -
Dott. Virgilio Biagio	- Consigliere -
Dott. Valitutti Antonio	- rel. Consigliere -
Dott. Olivieri Stefano	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (OMISSIS) proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

G.C., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 27/2 006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 04/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2012 dal Consigliere Dott. (OMISSIS);

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

- rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con la sentenza n. 27/40/06 la CTR della Lombardia accoglieva l’appello, proposto dalla contribuente, avverso al sentenza della CTP di Milano con la quale era rigettato il ricorso della stessa avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria riguardo l’istanza di rimborso di ritenuta IRPEF - richiesta in quanto a dire della contribuente indebitamente operata dalla N. I. sulle plusvalenze realizzate nell’anno d’imposta 2001, in conseguenza della vendita di opzioni su azioni assegnate in base ad un piano di stock options -. A fondamento della decisione della CTR vi è la ritenuta impossibilità di applicare il regime introdotto con il D.Lgs. n. 505 del 1999, alle assegnazioni di titoli avvenute prima del 1 gennaio 1998, come nel caso de qua.

Contro la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando un solo motivo con il quale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 2, lett. g bis) del T.U.I.R., così come modificato dal D.Lgs. n. 505 del 1999, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3..

Il ricorso - a parere del relatore - è fondato.

In materia di plusvalenze realizzate attraverso l’esercizio del diritto di opzione su stock options assegnate a lavoratori dipendenti dal proprio datore di lavoro, si sono succeduti diversi regimi, il primo disposto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 3, - secondo cui l’assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze relative alle stock options era legato al presupposto dell’esistenza di un “costo specifico” -, un secondo regime introdotto dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, che ha novellato il D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 48, - con il quale veniva rimosso il presupposto del costo specifico ed introdotto uno diverso regime di tassazione delle plusvalenze -, ed infine un terzo regime disposto dal D.Lgs. n. 505 del 1999, art. 13, che ha nuovamente modificato il D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 48, alle lett. g) e g bis). Con quest’ultima novella è stabilito un principio di carattere generale riguardo l’assoggettabilità al regime ordinario dei redditi da lavoro dipendente del valore conseguito dal lavoratore con l’esercizio del diritto di opzione, salvo alcune specifiche eccezioni in relazione al valore delle azioni stesse, evitando da un lato che attraverso l’attribuzione di diritti di opzione a prezzo inferiore fossero corrisposti al dipendente compensi non soggetti a tassazione e dall’altro consentendo l’accesso a regimi fiscali meno onerosi in caso di plusvalore azionario realizzatosi per miglior andamento economico della società (Cass. 12425/2011).

Nell’ipotesi di cui al ricorso in esame la CTR non ha ritenuto applicabile alla plusvalenza realizzata dalla contribuente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 505 del 1999, in quanto essendo l’assegnazione del diritto di opzione avvenuta nel 1997, anche se posta in essere nel 2001, la stessa sarebbe assoggettabile al primo regime di cui sopra; questo in quanto, sempre secondo il giudice di appello, le situazioni giuridiche sorte prima del 1998 sarebbero state escluse dal D.L. n. 505 del 1999, art. 13, il quale atterrebbe in via diretta al periodo che va dal 16 gennaio 2000 in avanti ed in via transitoria al lasso di tempo che va dal 1 gennaio 1998 al 15 gennaio 2000. Tale assunto deve essere disatteso in quanto, così come evidenziato dal ricorrente, al fine della corretta individuazione della disciplina applicabile è necessario distinguere i due momenti della assegnazione del diritto di opzione, da un lato, e quello di esercizio dello stesso e dunque dell’effettiva assegnazione dei rispettivi titoli, dall’altro. È condivisibile l’analisi del ricorrente secondo cui le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente nel momento in cui l’opzione verrà esercitata o

ceduta, e che dunque la disciplina applicabile sarà quella vigente al momento di tale esercizio. Questa corte si è già pronunciata sul punto, stabilendo che - la disposizione contenuta nell'art. 48, comma 2, lett. g bis), cit. T.U.I.R., aggiunta dal D.Lgs. n. 505d del 1999, art. 13, comma 1, lett. b), relativa ai criteri di tassazione delle cosiddette "stock options", si applica secondo l'art. 13 cit., comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 2000, e, quindi, alle assegnazioni dei titoli avvenute dopo tale data, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l'opzione - (Cass. 11214/2011). È di tutta evidenza come, dunque, all'ipotesi di plusvalenze derivanti dall'esercizio del diritto di opzione relativo ad un piano di "stock options" sottoscritto nel 1997 ma esercitato solamente nel 2001, sia applicabile la disciplina prevista dall'art. 48 T.U.I.R., così come novellato dal D.Lgs. n. 505 del 1999.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., comma 1";

- che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
- che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Concorrono giusti motivi - tenuto conto del fatto che la giurisprudenza in materia si è consolidata dopo la proposizione del ricorso introduttivo - per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2012